



Enel-ITA-10/01/2019-0002394

enelitalia@pec.enel.it

ITA/RA

Spettabile  
Autorità di Regolazione per Energia Reti e  
Ambiente  
Direzione Mercati Retail e Tutele dei  
Consumatori di Energia  
Unità Efficienza nel Consumo  
Piazza Cavour, 5  
20121 Milano

Oggetto: **Osservazioni alla Deliberazione 655/2018/R/eel "Integrazione urgente del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica in tema di adeguamento delle garanzie"**

Si trasmettono le osservazioni Enel al documento in oggetto.

Con i migliori saluti

**Francesca Valente**  
La Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

## OSSERVAZIONI DI ENEL SPA ALLA DELIBERA 655/2018/R/EEL

10 Gennaio 2019

### **“Integrazione urgente del codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica in tema di adeguamento delle garanzie”**

**Enel condivide pienamente l’intervento dell’Autorità in oggetto** che si innesta in un contesto di mercato che anche a causa della strumentalizzazione delle sentenze amministrative 2017 in tema di garanzie e Oneri di Sistema è stato caratterizzato da una crescita esponenziale di episodi di default e di inadempienze dei venditori<sup>1</sup> che stanno lasciando dei notevoli ammanchi al Sistema.

Come noto, tali fenomeni sono spesso accompagnati da condotte opportunistiche attivate proprio per bypassare gli effetti degli strumenti di contrasto della morosità a disposizione del distributore. In particolare, assistiamo purtroppo sempre più spesso all’adozione di una vera e propria strategia – ormai diffusa anche tra trader minori – che consente al venditore inadempiente ed in procinto di essere risolto, di spostare i propri clienti verso una società “amica” o collegata. Con questo meccanismo il soggetto di fatto elude gli effetti della risoluzione contrattuale e continua ad operare indisturbato sotto altre vesti, nonostante abbia lasciato degli insoluti a distributori e Sistema. Ciò anche in virtù del fatto che in caso di mancato adeguamento delle garanzie da parte del soggetto collegato che ha acquisito i clienti, la misura regolatoria prevista dal CADE del solo blocco delle nuove acquisizioni (il c.d. blocco portale), proprio perché interviene dopo le acquisizioni, non si è dimostrata da sola sufficientemente disincentivante.

In tale ottica quindi, **la nuova clausola risolutiva, introdotta con urgenza dalla delibera 655/18, risulta senza dubbio indispensabile** per incidere su tali condotte.

A nostro avviso è infatti corretto cessare un utente che a fronte dell’ampliamento del proprio portafoglio clienti, non solo non si è prontamente attivato per garantire tale ampliamento, ma non vi ha provveduto nemmeno a seguito di un iter molto articolato che, a decorrere dall’attivazione dei nuovi punti, tra le fasi di richiesta, sollecito e diffida concede al trader già oltre 2 mesi di tempo per adeguare le garanzie.

**Tuttavia la nuova misura introdotta**, benché positiva, riteniamo possa essere considerata una **soluzione “tampone”**. Intervenendo infatti solo *ex-post*, non azzera del tutto il rischio credito legato agli eventuali mancati pagamenti che possono nel frattempo intervenire durante l’iter sopra citato. Iter che tra l’altro viene ulteriormente allungato dai nuovi 7 giorni lavorativi introdotti dalla clausola risolutiva in oggetto a cui vanno poi comunque aggiunti i 17 giorni lavorativi previsti fino al distacco effettivo del servizio di trasporto. Ciò comporta quindi **un’esposizione complessiva per distributore e Sistema pari a circa 3 mesi e mezzo. Un tempo quindi troppo lungo che andrebbe opportunamente ridotto.**

In questo consistente lasso temporale, il venditore ha infatti la possibilità di:

- operare con garanzie sottodimensionate e, come detto, divenire inadempiente anche sotto il profilo dei pagamenti causando così ammanchi al Sistema anche di notevole entità;
- spostare i clienti verso una società collegata che a sua volta può divenire inadempiente, spostare nuovamente i clienti verso una ulteriore società collegata e tale comportamento essere reiterato in una sorta di “catena societaria” volta ad eludere anche gli effetti della nuova delibera in oggetto seminando insoluti ad ogni passaggio.

Tali criticità potrebbero invece essere del tutto superate con **una verifica ex ante della capienza delle garanzie, da operare quindi già in fase di switching**. L’utente del trasporto infatti conosce già in anticipo l’aumento dei volumi sottesi al contratto di trasporto ed è nella sua responsabilità

---

<sup>1</sup> Nel 2016, primo anno di applicazione del CADE, e-distribuzione ha risolto un solo contratto. Dal 2017, anche a causa della strumentalizzazione delle sentenze amministrative in tema garanzie e Oneri di Sistema, i trader risolti sono stati ben 18 (alcuni cessati prima ancora da Terna) ed in particolare 6 nel 2017, tra cui Gala e Youtrade e 12 nel 2018, tra cui Metaenergia ed Eviva. Il fenomeno sembra essersi acuitizzato nell’ultima parte del 2018 e a pochissimi giorni da inizio 2019 e-distribuzione ha risolto Altea Power e Omnia Energia, già segnalati come critici all’Autorità in indirizzo.

disporre delle risorse finanziarie sufficienti a garantire lo svolgimento effettivo dell'attività e l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, soprattutto, come detto, a tutela dei clienti finali.

Nelle more però di tale intervento sul CADE, che come meglio dettagliato nel seguito dovrebbe riguardare anche altri aspetti, sarebbe opportuno valutare che la **delibera 655/18 non aggiunga ulteriori 7 giorni lavorativi all'iter, prevedendo fin da subito la risoluzione del contratto già allo scadere della diffida.**

Tale termine aggiuntivo, infatti, per le ragioni già illustrate, appare una **misura eccessivamente cautelativa** per i venditori che sono già stati ampiamente oggetto di solleciti e diffide e hanno pertanto già avuto oltre 2 mesi per adempiere alla richiesta di adeguamento. Ciò sarebbe peraltro **coerente con la ratio dell'attuale proposta di Terna** (consultazione 17 dicembre 2018 sulla modifica del Regolamento Garanzie del Codice di Rete, Allegato 61) **di ritenere sufficiente come termine per l'integrazione delle garanzie addirittura solo 3 giorni lavorativi a partire dalla richiesta** di adeguamento del TSO (e qui non ci sono nemmeno fasi intermedie di sollecito).

## **ULTERIORI PROPOSTE DI INTERVENTO SUL CADE**

Alla luce delle criticità espresse in premessa, riteniamo necessario avviare prima possibile una revisione più strutturata del CADE che non si limiti al contenimento di comportamenti scorretti già avviati, ma neutralizzi direttamente la possibilità di adottarli. Non è infatti purtroppo sufficiente introdurre "cure sintomatiche" alle inadempienze dei venditori, ma vanno previsti "vaccini" efficaci che agiscano per la salute del Sistema elettrico.

Nell'ambito di tale revisione, riportiamo di seguito i principali interventi a nostro avviso necessari in parte già anticipati in premessa (verifica livello garanzie in fase di switching; abbreviazione iter risolutivi) e/o già segnalate a codesta Autorità in precedenti occasioni.

### **1. AMMISSIBILITÀ DEGLI SWITCHING SUBORDINATA ALLA CAPIENZA DELLE GARANZIE**

Come già detto, negli ultimi anni abbiamo osservato alcuni venditori che per eludere gli effetti della risoluzione contrattuale hanno spostato massivamente i propri clienti verso società collegate o "amiche". Si pensi, a titolo rappresentativo, a MetaNewpower, che prima di essere risolta per inadempimento a Marzo 2018 ha trasferito la quasi totalità dei suoi clienti verso Metaenergia, resasi poi a sua volta inadempiente fino ad essere cessata a Novembre. Oppure al caso di BFD Energy che in vista della risoluzione, avvenuta a Gennaio 2018, ha creato la società "ad hoc" BFD Import Export Energia e Gas per spostarvi i clienti serviti, società anch'essa che ha poi interrotto i pagamenti incorrendo nella risoluzione lo scorso mese di Novembre.

Insomma, vere e proprie catene societarie create ad arte per eludere gli obblighi contrattuali e regolatori e lasciare dei veri e propri buchi al Sistema.

Come anticipato, tale fenomeno potrebbe essere del tutto annullato prevedendo di **anticipare alla fase di switching la verifica di capienza delle garanzie rispetto al portafoglio clienti che il trader intende acquisire e subordinare l'ammissibilità delle richieste stesse di switching alla sussistenza di garanzie adeguate.** In pratica ciò consentirebbe di anticipare temporalmente l'applicazione del principio introdotto con la delibera 655/18, di **impedire ad un trader di operare in presenza di garanzie non adeguate ai volumi forniti**, ma con evidenti vantaggi in termini di contenimento del rischio del Sistema.

Si tratta, tra l'altro, di un intervento **già proposto dall'Autorità in occasione dei DCO 544/2017/R/com e DCO 114/2018/R/gas** (relativi, rispettivamente, alla revisione dello switching nel settore gas e alla revisione dei rapporti tra utenti del bilanciamento e utenti della distribuzione gas) e positivamente accolti da molti operatori. In particolare, tale verifica si potrebbe implementare attraverso un meccanismo forfettario analogo a quello già in vigore per la prima determinazione delle garanzie del servizio di dispacciamento in funzione della stima della PMA, introdotto dalla deliberazione 73/2016/R/eel.

Sempre in tema di switching massivi, nelle more dell'entrata a regime della suddetta soluzione, riteniamo opportuna – oltre che fattibile nell'immediato – l'attivazione di monitoraggi **specifici, sempre da parte del SII, per intercettare movimentazioni “anomale” di clienti fra un venditore ed un altro** al fine di allertare le autorità competenti che potrebbero così attivare tempestivamente le opportune verifiche ed eventualmente bloccare per tempo tali operazioni.

Tale monitoraggio peraltro potrebbe continuare ad esplicitare i suoi effetti anche successivamente all'introduzione della verifica preventiva di capienza delle garanzie, in quanto consentirebbe alla istituzioni preposte di verificare la “legittimità” di spostamenti di clienti fra scatole societarie (e che potrebbe costituire un importante strumento a disposizione dell'istituendo Elenco dei Venditori).

## 2. ABBREVIAZIONE DELL'ITER DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Come anticipato in premessa, contrarre le tempistiche di risoluzione sia in caso di inadempimento relativo ai pagamenti che alle garanzie ridurrebbe l'esposizione del Sistema e la possibilità per i venditori di mettere in atto comportamenti strumentali ad eludere i propri obblighi contrattuali e regolatori. Tale abbreviazione potrebbe consentire di riflesso un adeguamento del livello di garanzie da prestare, rilassando quindi le tensioni e i relativi contenziosi in corso proprio sul tema della quantificazione delle garanzie.

Si propongono quindi due alternative:

- **abolire la procedura di sollecito prevedendo l'invio della sola diffida**, che consentirebbe una **riduzione dell'esposizione di ben 14 gg lav.** L'introduzione del CADE infatti ha stabilito precisi termini di emissione e pagamento delle fatture e di adeguamento delle garanzie, fissando finestre temporali ben definite proprio per consentire ai venditori di effettuare una puntuale e certa pianificazione dei flussi di cassa. Risulta pertanto del tutto pleonastico mantenere nell'iter una specifica fase – per di più lunga quasi 3 settimane – in cui “sollecitare” il trader all'adempimento di obblighi noti, dovuti e prestabiliti;
- **convertire i termini del processo risolutivo da giorni lavorativi in giorni solari**, che si tradurrebbe in una diminuzione dell'esposizione creditizia del Sistema di circa un mese (≈24 gg solari) in caso di inadempimento sui pagamenti e di circa 20 giorni sul mancato adeguamento delle garanzie.

Un iter così abbreviato potrebbe essere perfino introdotto nella versione definitiva della delibera 655/18 in modo da fornire fin da subito un segnale di maggiore attenzione del Sistema ai comportamenti scorretti degli operatori così come anche indicato dal Presidente Besseghini in occasione delle audizioni parlamentari sulla questione Oneri di Sistema in cui ha evidenziato come occorra “**...ridurre i tempi di reazione del Sistema agli inadempimenti poiché è in quella fascia temporale si inseriscono i comportamenti opportunistici...**”.

## 3. AFFIDABILITÀ DELLE GARANZIE

Negli ultimi anni si sono registrati diversi casi di istituti assicurativi insolventi o addirittura finiti in default verso i quali e-distribuzione si è vista pure costretta ad attivare diversi contenziosi. È ad esempio il caso di Nadejda, società assicuratrice bulgara cui è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio o di China Taiping e Argoglobal che, pur regolarmente iscritte all'IVASS, non hanno finora mai adempiuto alla liquidazione delle garanzie escusse da e-distribuzione e che, guarda caso, sono state prestate proprio dai trader protagonisti dei maggiori inadempimenti avvenuti negli ultimi anni (uno su tutti il noto caso Gala).

Si propone pertanto di **valutare l'esclusione tout court delle garanzie assicurative** dalle tipologie ammesse, al pari di quanto oggi previsto nel Codice di rete di Terna, proprio perché, come detto, tali fidejussioni risultano sempre più spesso “fasulle” o al minimo difficilmente escutibili.

Se tale esclusione non dovesse essere possibile, si rende allora assolutamente indispensabile introdurre **requisiti di merito creditizio per gli istituti emittenti**.